

**BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.**

Sede legale via Rovagnati,1 – 20832 Desio (MB)

Codice Fiscale n. 01181770155

Iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza

Capitale Sociale Euro 67.705.040,00 i.v.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

e al Fondo Nazionale di Garanzia

Iscritta all'Albo delle Banche al Cod. ABI n. 3440/5

Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza

Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5

**RELAZIONI ILLUSTRATIVE  
ALL'ASSEMBLEA SPECIALE  
DEGLI "AZIONISTI DI RISPARMIO"  
E  
ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA  
DEL  
29 APRILE 2014**

**RELAZIONE AL PUNTO N. 1 E AL PUNTO N. 2 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO**

---

**PUNTO N. 1****NOMINA DEL RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO PER GLI ESERCIZI 2014-2015-2016****PUNTO N. 2****DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL RAPPRESENTANTE COMUNE, PREVIO RENDICONTO DEL RAPPRESENTANTE USCENTE AI SENSI DELL'ART. 29 DELLO STATUTO SOCIALE.**

Il mandato al Dr. Franco Fumagalli Romario, nominato alla carica di Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio dall'Assemblea Speciale del 28 aprile 2011, viene a scadere per decorrenza del termine. Si rende pertanto necessario procedere al rinnovo della carica, tenuto conto che:

- il Rappresentante Comune uscente dovrà dare resoconto dell'attività svolta e dell'utilizzo del fondo spese costituito per la tutela degli interessi, ai sensi di legge e di statuto ed in conformità alle delibere assunte dall'Assemblea Speciale del 28 aprile 2011. Si ricorda che la suddetta Assemblea aveva deliberato, tra l'altro, la costituzione del citato fondo spese per un ammontare corrispondente al compenso attribuito al Rappresentante Comune, pari ad **Euro 10.000,00 annui** e comprensivo di rimborso forfettario delle spese per l'espletamento della funzione; detto compenso è stato poi assunto a carico del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("Banco Desio" o la "Società") per delibera dell'Assemblea Ordinaria riunita in pari data;
- il Rappresentante Comune potrà essere nominato per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto; il Consiglio di Amministrazione propone di determinare la durata della carica nel termine massimo di tre esercizi sociali e, quindi, sino alla data dell'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2016;
- possono essere nominate alla carica anche le persone fisiche diverse dagli azionisti di categoria, purché non siano amministratori, sindaci, dipendenti del Banco Desio, o soggetti che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 2399 c.c., a pena di decadenza;
- possono essere nominate alla carica anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie.

Col rinnovo della carica, l'Assemblea Speciale è tenuta altresì a determinare il compenso annuo del Rappresentante Comune per tutta la durata del mandato, comprensivo del rimborso forfettario delle spese sostenute per l'espletamento della funzione.

Gli Azionisti sono invitati a formulare proposte e a deliberare in merito.

Desio, 13 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente: Ing. Agostino Gavazzi

**RELAZIONE AL PUNTO N.3 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI  
AZIONISTI DI RISPARMIO****PROPOSTA DI RICOSTITUZIONE DEL FONDO SPESE AI SENSI DELL'ART. 146, COMMA 1, LETT. C)  
DEL D.LGS. N. 58/1998.**

La disposizione richiamata prevede che l'Assemblea Speciale deliberi sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi della categoria e sul rendiconto relativo, e che il fondo sia anticipato dalla Società, con possibilità di rivalsa sugli utili spettanti alle azioni di risparmio in eccedenza al minimo statutariamente garantito.

Analogamente a quanto deliberato dall'Assemblea Speciale del 28 aprile 2011 (che aveva deliberato, tra l'altro, la costituzione del citato fondo spese per un ammontare corrispondente al compenso attribuito al Rappresentante Comune, pari ad Euro 10.000,00 annui e comprensivo di rimborso forfettario delle spese per l'espletamento della funzione), si propone anche per il triennio 2014-2016 di determinare il fondo per l'ammontare corrispondente al compenso che sarà deliberato a favore del Rappresentante Comune (vedasi precedente punto 2 all'ordine del giorno).

L'addebito a carico degli azionisti di risparmio (nella forma di rivalsa sugli utili spettanti in eccedenza al minimo garantito) non avverrà qualora l'Assemblea Ordinaria del Banco Desio approvi la proposta di assunzione a carico del Banco Desio stesso del compenso spettante al Rappresentante Comune, proposta che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto doveroso formulare ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale (vedasi Relazione sul punto n. 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria).

Per quanto concerne infine l'obbligo di rendiconto, viene confermata la proposta di stabilire che il Rappresentante Comune debba fornire un resoconto scritto dell'utilizzo del fondo e della propria attività, in occasione della prossima Assemblea Speciale che sarà chiamata a deliberare sul rinnovo della carica.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto all'Assemblea Speciale la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e di quanto deliberato al precedente punto 2 all'ordine del giorno:

delibera

- a) di ricostituire un apposito fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi degli azionisti della categoria, ai sensi dell'art. 146, comma 1 lett. C), del D.Lgs. n. 58/1998 – T.U.F., per un ammontare corrispondente al compenso annuo deliberato dall'odierna Assemblea Speciale a favore del Rappresentante Comune, dando atto che la rivalsa a carico degli azionisti di risparmio non avverrà nel caso in cui l'Assemblea Ordinaria ne approvi l'assunzione a carico della Società;
- b) di stabilire che il Rappresentante Comune nominato dall'odierna Assemblea Speciale, avrà l'onere di presentare apposito rendiconto scritto sull'utilizzo del fondo e sull'attività svolta nell'esercizio della propria funzione, in occasione della prima Assemblea Speciale convocata per il rinnovo della carica.”

\* \* \*

Si rammenta a titolo informativo che, con riferimento ai predetti argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea Speciale delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il 20% delle azioni di risparmio esistenti.

Desio, 13 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente: Ing. Agostino Gavazzi

**RELAZIONE AL PUNTO N. 1 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
PROGETTO DI MODIFICA DEGLI ARTT. 5, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 22, 23, 24, 27, 28  
E 31 DELLO STATUTO SOCIALE**

---

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto utile avviare un progetto di revisione dello Statuto sociale, al fine di aggiornare alcune clausole principalmente alla luce:

- i) delle disposizioni correttive (D.Lgs. n. 91/2012 che ha modificato il D.Lgs. n. 27/2010) in materia di “diritti degli azionisti”;
- ii) dell'evoluzione della normativa di vigilanza con particolare riferimento al 15° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia n. 263/2006 in materia di sistema dei controlli interni.

Le modifiche proposte, ancorché siano in parte inerenti la disciplina delle azioni di risparmio, non pregiudicano i diritti della categoria e pertanto non richiedono di essere sottoposte all'Assemblea Speciale ai sensi dell'art. 146 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 58/1998.

L'efficacia delle modifiche proposte è subordinata al rilascio del provvedimento di accertamento della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 385/1993

**Le modifiche proposte sono dettagliate nell'allegato Progetto e riassunte nel relativo “Executive Summary”.**

Desio, 4 aprile 2014

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente: Ing. Agostino Gavazzi

**BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.**

**PROGETTO DI MODIFICA**  
**STATUTO SOCIALE**

**C.d.A. 13 marzo 2014 – 4 aprile 2014**  
**Assemblea Straordinaria 29 aprile 2014**

**“EXECUTIVE SUMMARY”**

**Art. 5 - Azioni**

- *E' stata introdotta la previsione della c.d. “shareholders identification” avvalendosi dell'opportunità consentita dall'Art. 83-duodecies TUF aggiungendo il seguente comma:*

*Comma 8. - La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti e dei titolari di altri strumenti finanziari che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni ed altri strumenti finanziari registrati sui conti ad essi intestati*

**Art. 8 – Assemblea**

- *E' stata introdotta la previsione della partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e espressione del voto a distanza integrando il seguente comma:*

Comma 3. - Essa [l'Assemblea] sarà convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, indicato nell'avviso di convocazione. *Se indicato nell'avviso di convocazione, coloro che hanno il diritto al voto possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso.*

**Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea (INVARIATO)**

- Si ritiene di mantenere l'attuale formulazione del Comma 3 che, in virtù della facoltà di derogazione consentita dall'art. 2369 CC, comma 1, consente il mantenimento della **duplice convocazione**

**Art. 10 - Intervento e rappresentanza in Assemblea**

- *E' stata esplicitata la facoltà di conferimento elettronico della delega (art. 135-novies, comma 6, TUF).*

➤ *E' stata attribuita al CdA la scelta se nominare o meno il Rappresentante Designato con riguardo alle singole assemblee*

*integrando il seguente comma:*

Comma 1. - L'intervento e la rappresentanza di coloro ai quali spetta il diritto di voto nelle Assemblee sono regolati dalle norme di legge e dal presente statuto. ***La società ha la facoltà di designare un soggetto al quale i soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 o da altre disposizioni vigenti in materia, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.*** La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, ovvero, in subordine, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

#### **Art. 12 – Validità delle deliberazioni assembleari**

➤ *Precisazione di coordinamento*

Comma 2. - ***Fatto salvo quanto previsto all'art. 8 in ipotesi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, Tutte*** le deliberazioni vengono assunte, di norma, mediante voto palese per alzata di mano.

#### **Art. 14 - Assemblea speciale degli azionisti di risparmio**

➤ *E' stata prevista espressamente l'applicazione, su base volontaria, all'Assemblea speciale anche delle previsioni in materia di convocazione, integrazione dell'ordine del giorno, del diritto di porre domande e di rappresentante designato, integrando il seguente comma*

Comma 1. - Per la convocazione, la costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio, nonché per la nomina e l'attività del loro Rappresentante Comune, si fa rinvio alle norme di legge in materia, ***nonché alle disposizioni contenute negli articoli da 8 a 13 del presente statuto laddove applicabili anche all'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio.***

## Art. 16 - Consiglio di Amministrazione - Composizione - Requisiti e nomina

- *E' stata richiamata per completezza la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 2009 attualmente vigente in tema di collegamento tra liste, integrando il seguente comma:*

Comma 9. - Le liste devono essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- da una dichiarazione dei soci presentatori, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza con questi ultimi di rapporti di collegamento, come individuati dalle norme di legge e regolamentari stabilite per l'elezione del Collegio Sindacale, **tenendo altresì in considerazione le raccomandazioni formulate dalla Consob in materia;**

## Art. 19 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

- *Sono state introdotte tra le materie riservate quelle attualmente disciplinate dalla Circ. 263/2006 , integrando il seguente comma:*

Comma 2. - Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- la determinazione di indirizzi che incidono sulla gestione generale degli affari dell'azienda e del gruppo, nonché - in tale ambito - le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche ed i piani industriali e finanziari, **nonché quelle concernenti, sempre a livello di supervisione strategica, il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi in conformità delle disposizioni di vigilanza prudenziale tempo per tempo vigenti**<sup>1</sup>;

...

- *E' stata allineata al testo dell'art. 2365 secondo comma C.C. la formulazione della clausola relativa alla fattispecie di "adeguamenti dello statuto" di competenza del C.d.A., modificando il seguente comma:*

Comma 3. - Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la competenza, non delegabile ad altri Organi ai sensi del successivo art. 22, ma che potrà comunque essere rimessa all'Assemblea, sulle seguenti eventuali deliberazioni:

- la fusione per incorporazione di società possedute interamente o almeno al 90%;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

---

<sup>1</sup> Con riferimento alla Circolare Banca d'Italia n. 263/2006 – 15° aggiornamento (2013), si richiama - a titolo esemplificativo - la definizione degli obiettivi di rischio, della soglia di tolleranza e delle politiche di governo dei rischi, nonché il ruolo dell'Organo con Funzione di Supervisione Strategica sul RAF ("Risk Appetite Framework") e sulle OMR ("Operazioni di Maggiore Rilievo").

- la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a ~~norme imperative di legge~~ **disposizioni normative**;
- il trasferimento della sede della società nell'ambito del territorio nazionale.

#### **Art. 22 - Organi e soggetti delegati:**

- *E' stata prevista espressamente la facoltà di subdelega in relazione anche alla revisione dell'impianto dei poteri attualmente in corso, integrando il seguente comma:*

Comma 3. - Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare poteri ad uno o più dei suoi membri, ai Dirigenti, a Quadri Direttivi e a Impiegati della società entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto, **con eventuale facoltà di subdelega secondo i criteri stabiliti dal Consiglio stesso.**

#### **Art. 23 - Comitato Esecutivo:**

- *Sono stati rimossi i vincoli statuari alla composizione e alla durata del mandato del Comitato Esecutivo, modificando i seguenti commi:*

Comma 1. - Il Consiglio di Amministrazione ~~ogni anno, dopo l'Assemblea ordinaria,~~ designa un numero da tre a cinque dei propri membri a comporre il Comitato Esecutivo.

Comma 2. - ~~Fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente e, se nominati, il o i Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato.~~ **La durata del mandato del Comitato Esecutivo è allineata a quella del Consiglio di Amministrazione salva diversa previsione della delibera di nomina.**

Comma 3. - Il Comitato Esecutivo è presieduto dal ~~Presidente del Consiglio. In sua assenza,~~ ~~presiede un~~ componente designato dal Comitato stesso.

Comma 4. - Il Comitato si riunisce presso la sede sociale, o altrove, di norma una volta al mese e ogni qualvolta se ne manifesti la necessità o ne sia fatta richiesta al Presidente ~~del Consiglio di Amministrazione~~ da almeno due componenti o da un membro del Collegio Sindacale.

#### **Art. 24 - Amministratore Delegato - Direttore Generale - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari**

- *E' stato rimosso il vincolo statuario che impone la nomina di almeno un Vice Direttore Generale, integrando il seguente comma:*

Comma 3. - In caso di assenza o di impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale, **se nominato**, o, qualora siano stati nominati più Vice Direttori Generali, da quello designato dal Consiglio.



## Art. 27 - Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente - Riunioni

- *E' stata richiamata per completezza la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 2009 attualmente vigente in tema di collegamento tra liste, integrando il seguente comma:*

Comma 6. - Le liste devono essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- da una dichiarazione dei soci presentatori, diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza con questi ultimi di rapporti di collegamento come individuati dalle vigenti norme di legge e regolamentari, ***tenendo altresì in considerazione le raccomandazioni formulate dalla Consob in materia;***
- dai curricula dei candidati, nonché dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause impeditive e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dallo statuto.

- *E' stato previsto espressamente che le riunioni del Collegio Sindacale possano tenersi anche tramite mezzi di comunicazione a distanza, aggiungendo il seguente comma:*

***18 - Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto delle modalità di cui al precedente art. 20, comma 3.***

## Art. 28 - Attribuzioni del Collegio Sindacale – Revisione legale dei conti

- *E' stato previsto espressamente lo svolgimento dei compiti stabiliti dalla Circ. 263/2006 e delle funzioni di O.d.V. ai sensi del D.Lgs. 231/2001, integrando il seguente comma:*

Comma 1. - Per l'attribuzione dei compiti del Collegio Sindacale si rinvia alle disposizioni di legge e di vigilanza in materia. In particolare, il Collegio Sindacale, come organo con funzioni di controllo, ***svolge i relativi compiti stabiliti dalle disposizioni di vigilanza prudenziale e, in tale ambito, a titolo esemplificativo:***

- vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, informando senza indugio le Autorità di Vigilanza di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria e societaria;
- ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni ed è tenuto ad accertare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte in tale sistema e

l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;

- si avvale delle strutture e delle funzioni di controllo interne all'azienda per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e riceve direttamente da queste adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali;

- vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno ai requisiti stabiliti dalla normativa specifica<sup>2</sup>;

...

Il Collegio Sindacale, inoltre, esercita tutte le altre attività in materia di controllo interno e di revisione contabile per il medesimo previste ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e successive disposizioni modificative, integrative o attuative *e svolge altresì le funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive disposizioni modificative, integrative o attuative.*

### Art. 31 - Utile d'esercizio

➤ *E' stato esplicitato il concetto di "maggiorazione" del dividendo privilegiato delle azioni di risparmio, precisando che tale maggiorazione rispetto al dividendo delle azioni ordinarie può essere di volta in volta stabilita dall'Assemblea Ordinaria anche in misura superiore al 20%, modificando il seguente comma:*

Comma 1. - L'utile netto risultante dal bilancio di esercizio, dedotta la quota del 10% spettante alla riserva legale, nonché un ulteriore quota non inferiore al 10% da destinare a riserva statutaria, viene ripartito come segue:

a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo privilegiato mai inferiore al 7% del loro valore nominale unitario;...;

b) gli utili che residuano dopo aver soddisfatto le spettanze delle azioni di risparmio di cui sub a), ove l'Assemblea ne deliberi la distribuzione, saranno ripartiti fra tutte le azioni costituenti il capitale sociale, in modo tale che alle azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo unitario che, tenuto conto anche di quanto previsto sub a), sia complessivamente ~~superiore~~ *maggiorato almeno* del 20% rispetto a quello spettante alle azioni ordinarie;

...

---

<sup>2</sup> Con riferimento alla Circolare Banca d'Italia n. 263/2006 – 15° aggiornamento (2013), si richiama - sempre a titolo esemplificativo - la responsabilità dell'Organo con Funzione di Controllo nella verifica della completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del RAF ("Risk Appetite Framework").

**BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.**

**PROGETTO DI MODIFICA**

**STATUTO SOCIALE**

**C.d.A. 13 marzo 2014 – 4 aprile 2014**

**Assemblea Straordinaria 29 aprile 2014**

In ***corsivo rosso*** sono indicate le proposte di integrazione, mentre in ~~barrato doppio~~ nero sono indicate le proposte di eliminazione. In riquadro giallo sono indicati i commenti

**Art. 1 – Denominazione sociale e sede legale**

1. - La società costituita in Desio con atto del notaio dottor Innocente Arnaboldi fu Giovanni del 4 agosto 1909, sotto la forma di società commerciale cooperativa in nome collettivo denominata “Cassa Rurale di Desio”, trasformata con assemblea generale straordinaria del 20 dicembre 1920 in società anonima cooperativa a capitale illimitato, sotto la denominazione “Cassa Rurale di Depositi e Prestiti in Desio”, e trasformata con assemblea generale straordinaria del 21 marzo 1926 in società anonima sotto la denominazione “BANCO DI DESIO”, ha assunto l’attuale denominazione “BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA – Società per Azioni” il 31 dicembre 1967, a seguito della fusione per incorporazione della “Banca della Brianza S.p.A.”.
2. - La società, banca ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, ha sede legale in Desio e potrà, per delibera del Consiglio di Amministrazione e con l’osservanza delle disposizioni vigenti, istituire e sopprimere sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze in Italia e all’estero.

**Art. 2 - Oggetto sociale**

1. - La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme.
2. - Essa, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, può svolgere, anche tramite società controllate, tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e di investimento consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, munendosi, ove previsto, delle necessarie autorizzazioni.
3. - Nell’ambito delle operazioni strumentali e connesse all’oggetto sociale, la società può, tra l’altro e sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni di vigilanza in materia, procedere all’acquisto, vendita, permuta, usufrutto, locazione, concessione in uso, sfruttamento ed utilizzo di beni mobili ed immobili di ogni specie, compresi quelli soggetti ad iscrizione in pubblici registri.
4. - La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.
5. - La società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario “Banco di Desio e della Brianza” (o, in breve, “Gruppo Banco Desio”) ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, emana, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo stesso.

**Art. 3 – Durata**

1. - La durata della società è fissata a tutto il 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata ai sensi di legge.
2. - E' escluso il diritto di recesso per i soci anche se non hanno concorso all'approvazione della de-

libera di proroga del termine.

#### **Art. 4 - Capitale sociale**

1. - Il capitale sociale è di Euro 67.705.040,00 suddiviso in n. 130.202.000 azioni da nominali Euro 0,52 ciascuna, delle quali n. 117.000.000 azioni ordinarie e n. 13.202.000 azioni di risparmio non convertibili.
2. - In relazione alle politiche di remunerazione di cui all'art. 21 comma 4 del presente statuto, l'Assemblea Straordinaria può deliberare, ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assegnazione di utili e/o riserve di utili ai prestatori di lavoro della società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni od altri strumenti finanziari da assegnare individualmente, in ottemperanza alla normativa vigente.
3. - In data 29 novembre 2011, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato, ai sensi dell'art. 2349 c.c., un aumento gratuito del capitale sociale in via scindibile per massimi nominali Euro 520.000, corrispondenti a un numero massimo di 1.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna, a servizio del Piano di Stock Grant 2011-2013 a favore del Management del Gruppo Banco Desio come identificato dal Piano stesso (di seguito "il Piano") approvato dall'Assemblea Ordinaria in data 29 novembre 2011. Tale aumento di capitale, in sintonia con il Piano di Stock Grant 2011 - 2013, verrà eseguito in tre tranche (2014, 2015, 2016) con emissione fino ad un massimo di n. 333.333 azioni per tranche, mediante utilizzo di un'apposita riserva di patrimonio che viene sin d'ora costituita per un importo di Euro 520.000, prelevato da altre riserve di patrimonio libere alimentate da "utili indivisi", ovvero secondo le diverse modalità dettate dalle normative via via vigenti.
4. - Le azioni da emettere ai sensi del precedente comma 3 verranno assegnate nei termini e alle condizioni previsti dal Piano.
5. - Sono delegate al Consiglio di Amministrazione tutte le occorrenti facoltà relative all'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al precedente comma 3 e in particolare all'assegnazione e all'emissione delle nuove azioni a servizio del Piano, nei termini e alle condizioni previsti dal Piano stesso, in conformità al regolamento attuativo approvato dal Consiglio medesimo, nonché la facoltà di apportare le conseguenti modifiche al presente articolo, al fine di adeguare conseguentemente l'ammontare del capitale sociale.
6. - Trascorsi i termini entro i quali ciascuna tranche dell'aumento di capitale di cui al precedente comma 3 dovrà essere eseguita, alle condizioni previste dal Piano, in conformità al regolamento attuativo approvato dal Consiglio di Amministrazione, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle azioni di volta in volta emesse.

#### **Art. 5 - Azioni**

1. - Le azioni sono indivisibili.
2. - Nel caso di proprietà di una azione, valgono le disposizioni di legge.
3. - Il trasferimento delle azioni verrà eseguito a termine di legge.
4. - Qualora dalla normativa applicabile siano ammesse clausole statutarie che prevedono vincoli alla circolazione delle azioni, per le delibere che ne determinino l'introduzione, la modifica o la rimozione, è escluso il diritto di recesso per i soci anche se non hanno concorso alla loro approvazione.

5. - Le azioni potranno essere nominative o al portatore, secondo le disposizioni di legge.
6. - Nella eventualità che siano ammessi titoli al portatore, le azioni potranno essere tramutate da nominative al portatore e viceversa, a semplice richiesta degli intestatari o dei possessori ed a loro spese.
7. - Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.
- 8. - *La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti e dei titolari di altri strumenti finanziari che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni ed altri strumenti finanziari registrati sui conti ad essi intestati***

#### Commenti all'art. 5 - Azioni

- E' stata introdotta la previsione della c.d. "shareholders identification" avvalendosi dell'opportunità consentita dall'Art. 83-duodecies TUF (Identificazione degli azionisti)<sup>1</sup>

#### **Art. 6 - Azioni di risparmio**

1. - Le azioni di risparmio non convertibili possono essere al portatore, salvi i divieti di legge, e sono fornite dei diritti previsti dal successivo comma del presente articolo, nonché dagli artt. 31 e 32 del presente statuto sociale.
2. - Esse si trasformeranno automaticamente in azioni nominative, o al portatore qualora consentito dalla legge, con diritto di voto limitato alle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, fermi restando i diritti previsti dal successivo comma del presente articolo nonché dagli artt. 31 e 32 del presente statuto, in caso di esclusione dalle negoziazioni in tutti i mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea delle azioni ordinarie emesse dalla società, ovvero delle stesse azioni di risparmio.
3. - Fermo restando il rinvio alle norme di legge in materia, la riduzione del capitale per perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

#### **Art. 7 – Organi sociali**

1. - Sono Organi della società:
  - l'Assemblea dei soci;
  - il Consiglio di Amministrazione;
  - il Comitato Esecutivo;

---

<sup>1</sup> La citata disposizione di legge recita: "Ove previsto dallo statuto, le società italiane con azioni ammesse alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati [...]"

- il Collegio Sindacale.

### **Art. 8 – Assemblea**

1. - L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
2. - L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
3. - Essa sarà convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, indicato nell'avviso di convocazione. *Se indicato nell'avviso di convocazione, coloro che hanno il diritto al voto possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso.*
4. - L'Assemblea sarà convocata nei casi e nei termini previsti dalla legge.
5. - L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### Commenti all'art. 8 - Assemblea

- E' stata introdotta la previsione della partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e espressione del voto a distanza (Bankitalia - Documento analisi modifiche statutarie *best practices* Dicembre 2011 e Lettera a Banco Desio 6 maggio 2013)<sup>2</sup>.

### **Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea**

1. - L'Assemblea è convocata mediante avviso da pubblicare, nei termini di legge, sul sito Internet della società, nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'art. 113-ter comma terzo del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 o da altre disposizioni vigenti in materia.
2. - L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare in Assemblea, il luogo, il giorno e

---

<sup>2</sup> Al riguardo si riporta la normativa di riferimento:

Art. 2370, 4° comma, CC: Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica

Art. 143-bis Regolamento Consob Emittenti:

1. Lo statuto può prevedere l'utilizzo di mezzi elettronici al fine di consentire una o più delle seguenti forme di partecipazione all'assemblea:
  - a) la trasmissione in tempo reale dell'assemblea;
  - b) l'intervento in assemblea da altra località mediante sistemi di comunicazione in tempo reale a due vie;
  - c) l'esercizio del diritto di voto prima dell'assemblea o durante il suo svolgimento, senza che sia necessario designare un rappresentante fisicamente presente alla stessa.
2. Le società che consentono l'utilizzo dei mezzi elettronici possono condizionarlo unicamente alla sussistenza di requisiti per l'identificazione dei soggetti a cui spetta il diritto di voto e per la sicurezza delle comunicazioni, proporzionati al raggiungimento di tali obiettivi

l'ora della convocazione, ed ogni altra indicazione prevista dall'art. 125-bis del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 o da altre disposizioni vigenti in materia.

3. - Nello stesso avviso potrà essere fissata la seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

#### Nota all'Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea (INVARIATO)

- Comma 3. L'art. 2369 CC, comma 1, prevede che “[...] *Salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle società diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si tengono in unica convocazione alla quale si applicano, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate al terzo e quarto comma, nonché dell'articolo 2368, primo comma secondo periodo, e per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo...*”. Si ritiene di mantenere l'attuale formulazione della clausola statutaria che, in virtù della facoltà di deroga consentita dalla predetta disposizione di legge, consente il mantenimento della duplice convocazione

#### **Art. 10 - Intervento e rappresentanza in Assemblea**

1. - L'intervento e la rappresentanza di coloro ai quali spetta il diritto di voto nelle Assemblee sono regolati dalle norme di legge e dal presente statuto. ***La società ha la facoltà di designare un soggetto al quale i soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 o da altre disposizioni vigenti in materia, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.*** La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, ovvero, in subordine, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

2. - Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, legittimati in base alla legge.

3. - Ogni azione ha diritto a un voto.

#### Commenti all'Art. 10 - Intervento e rappresentanza in Assemblea

Comma 1:

- Viene esplicitata la facoltà di conferimento elettronico della delega (art. 135-novies, comma 6, TUF).
- Secondo Assonime, la formulazione del decreto correttivo, consente di attribuire al CdA la scelta se nominare o meno il Rappresentante Designato con riguardo alle singole assemblee (cfr. Circolare N. 40/2013, punto 8).<sup>3</sup> Si ritiene utile introdurre la possibilità di avvalersi di tale facoltà al

<sup>3</sup> Al riguardo, il documento di consultazione avente ad oggetto il decreto correttivo SHRD, prevedeva, all'art. 135-undecies, TUF, il divieto di delegare al consiglio di amministrazione la scelta se designare o meno un rappresentante, “*considerato il favor del legislatore delegato per questo istituto volto ad agevolare il voto dei piccoli azionisti, dovrebbe essere consentito solo allo statuto disporre l'opt-out dall'istituto del rappresentante designato*”, divieto non presente nel decreto correttivo.

fine di rendere più flessibili i meccanismi di funzionamento delle singole assemblee, contenendo nel contempo i relativi oneri

#### **Art. 11 – Presidenza dell'Assemblea**

1. - L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età, o in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice Presidente, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano tra i presenti, ovvero, in caso di assenza o impedimento di tutti gli amministratori, dalla persona nominata dall'Assemblea.
2. - Nelle ipotesi di nomina del Presidente da parte dell'Assemblea, la presidenza sarà temporaneamente assunta, anche ai fini dell'accertamento della regolare costituzione dell'adunanza, dal Presidente del Collegio Sindacale o, in caso di assenza o impedimento, dal sindaco effettivo più anziano di età tra quelli presenti e la delibera di nomina sarà assunta a maggioranza di voti.
3. - Al Presidente dell'Assemblea spettano le attribuzioni stabilite dalla legge e dal presente statuto.
4. - Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea a maggioranza di voti e, se ritenuto opportuno, è assistito da due scrutatori nominati nello stesso modo, prescelti fra gli azionisti ed i sindaci.
5. - Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci.
6. - Il Presidente potrà, a sua discrezione, far redigere da un Notaio anche il verbale dell'Assemblea ordinaria.

#### **Art. 12 – Validità delle deliberazioni assembleari**

1. - Le deliberazioni delle Assemblee sono valide se prese con la presenza e con la maggioranza stabilite dalle norme di legge.
2. - ***Fatto salvo quanto previsto all'art. 8 in ipotesi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, Tutte*** le deliberazioni vengono assunte, di norma, mediante voto palese per alzata di mano.
3. - Il Presidente ha la facoltà di stabilire di volta in volta modalità di voto o di scrutinio diverse da quelle di norma e di avvalersi di supporti informatici od elettronici.
4. - E' esclusa la votazione per schede segrete.

#### Commenti all'Art. 12 - Validità delle deliberazioni assembleari

- Precisazione di coordinamento.

#### **Art. 13 - Verbale assembleare**

1. - Le deliberazioni dell'Assemblea sono documentate da verbale, redatto nei termini e con le modalità previsti dalle norme vigenti e firmato dal Presidente, dal Segretario ovvero dal Notaio e, se nominati, dagli scrutatori.
2. - Ogni verbale assembleare va trascritto sull'apposito libro di legge.
3. - Nei limiti consentiti dalla legge, le copie e gli estratti dal libro dei verbali dell'Assemblea fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, se certificati conformi



all'originale da chi ha presieduto l'Assemblea, o da un amministratore munito di poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 25, ovvero dal Direttore Generale, o dal Segretario.

#### **Art. 14 - Assemblea speciale degli azionisti di risparmio**

1. - Per la convocazione, la costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio, nonché per la nomina e l'attività del loro Rappresentante Comune, si fa rinvio alle norme di legge in materia, ***nonché alle disposizioni contenute negli articoli da 8 a 13 del presente statuto laddove applicabili anche all'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio.***

#### Commenti all'Art. 14 - Assemblea speciale degli azionisti di risparmio

- Assonime (cfr. Circolare N. 40/2013, punto 1) ha precisato che *“nulla osta all'applicazione, su base volontaria, alle assemblee degli obbligazionisti e alle assemblee speciali anche delle previsioni in materia di convocazione, integrazione dell'ordine del giorno, del diritto di porre domande e di rappresentante designato, sebbene ciò non sia stato espressamente previsto nel decreto correttivo”*. Si ritiene utile avvalersi di tale opportunità al fine di mantenere omogenei i meccanismi di funzionamento delle Assemblee generali e speciali, nel rispetto dei diritti degli azionisti di risparmio.

#### **Art. 15 - Regolamento assembleare**

1. - Le norme che, per quanto non prescritto dalla legge o dal presente statuto, disciplinano lo svolgimento dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, nonché laddove applicabili le Assemblee speciali di categoria, sono contenute nel Regolamento assembleare la cui approvazione e modifica sono di competenza dell'Assemblea ordinaria.

#### **Art. 16 - Consiglio di Amministrazione - Composizione - Requisiti e nomina**

1. - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di otto ad un massimo di undici membri, secondo determinazione dell'Assemblea e nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147ter comma 1ter decreto legislativo 58/1998, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della legge n. 120 del 12 luglio 2011, almeno 1/5 dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

2. - Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per uno o più esercizi con un massimo di tre, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. - Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovino nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, previsti dalla normativa applicabile.

4. - Almeno due dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di

indipendenza prescritti dalla legge. In particolare, tali requisiti non sussistono in capo ai seguenti soggetti:

- a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- b) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera a) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

5. - Previa determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria procede all'elezione degli amministratori sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali devono essere indicati, in ordine progressivo, non più di undici candidati.

6. - Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, o la diversa misura prevista dalla Consob con regolamento, tenuto conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari della società.

7. - La lista deve essere depositata presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

8. - Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni ordinarie necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono produrre la relativa certificazione; ciò può avvenire anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia, per la pubblicazione delle liste da parte della società.

9. - Le liste devono essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- da una dichiarazione dei soci presentatori, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza con questi ultimi di rapporti di collegamento, come individuati dalle norme di legge e regolamentari stabilite per l'elezione del Collegio Sindacale, ***tenendo altresì in considerazione le raccomandazioni formulate dalla Consob in materia;***
- dai curricula dei candidati e dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la propria candidatura e attestano l'insussistenza di cause impeditive e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e, eventualmente, di indipendenza, prescritti dalla legge e dallo statuto.

10. - Le liste devono indicare quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza. I soci che depositano una lista con un numero di candidati pari o superiore a otto sono tenuti ad indicare almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza. Qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre, esse debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano, per il primo mandato successivo ad

un anno dall'entrata in vigore della legge n. 120 del 12 luglio 2011, almeno 1/5 del totale e, nei due mandati successivi, almeno 1/3 del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

11. - Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni del Banco, non possono presentare o votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

12. - Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Un amministratore uscente può anche ricandidarsi per una lista presentata da soci diversi da quelli che lo hanno candidato ed eletto in precedenza, ferme restando le condizioni di cui ai commi precedenti.

13. - Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate. I voti esercitati in violazione dei divieti di cui sopra saranno considerati come non esercitati.

14. - In caso di presentazione di due o più liste di candidati, all'elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (lista di maggioranza), sono eletti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati, tanti amministratori secondo il numero preventivamente determinato dall'Assemblea diminuito di uno;

b) tra le altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è eletto amministratore il primo candidato della lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (lista di minoranza).

Qualora la composizione dell'organo che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della lista di maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

In caso di parità di voti tra due o più liste di minoranza risultate seconde per numero di voti rispetto alla lista di cui alla lettera a), si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea sulle predette liste, risultando eletto il candidato della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

15. - Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

16. - I rapporti di collegamento tra soci, anche ai fini del computo dei voti di lista, sussistono nei casi previsti dalle norme di legge e regolamentari stabilite per l'elezione del Collegio Sindacale. Tuttavia, qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.

17. - In caso di presentazione di una sola lista di candidati, ovvero in caso di mancata presentazione

di liste, ovvero nel caso in cui gli amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del decreto legislativo febbraio 1998 n. 58..

18. - La verifica delle cause impeditive e di ineleggibilità, nonché dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, avverrà nei modi e termini prescritti dalla vigente normativa di vigilanza.

**Commento all'Art. 16 - Consiglio di Amministrazione - Composizione - Requisiti e nomina**

- Comma 9. E' stata richiamata per completezza la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 2009 attualmente vigente in tema di collegamento tra liste.

**Art 17 - Sostituzione degli amministratori**

1. - Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, o il numero degli amministratori indipendenti scenda sotto il numero minimo prescritto, si procederà all'adozione dei provvedimenti necessari per il loro tempestivo reintegro, nel rispetto delle norme di legge, dello statuto e del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

2. - In caso venga a mancare l'amministratore eletto dalla lista di minoranza, il Consiglio di Amministrazione lo sostituirà, ove possibile, con un candidato prescelto tra i non eletti della medesima lista dell'amministratore cessato nel rispetto del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

3. - In occasione dell'Assemblea che sarà chiamata a deliberare in merito alla sostituzione dell'amministratore cessato eletto dalle minoranze, le candidature, da depositarsi con le modalità, i vincoli e nei termini previsti dall'art. 16, potranno essere presentate solo da soci diversi e non collegati ai soci che avevano presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, in occasione della nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione. Sarà nominato amministratore il candidato che avrà ottenuto in Assemblea la maggioranza relativa dei voti, nel rispetto del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Ove, per qualunque ragione, non possa applicarsi la procedura qui descritta, l'Assemblea delibera con le modalità e le maggioranze di legge nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

4. - Qualora venga a mancare almeno la metà degli amministratori in carica, l'intero Consiglio si intende cessato con effetto dalla data di efficacia della delibera di nomina del nuovo Consiglio, assunta dall'Assemblea che dovrà a tal fine essere convocata d'urgenza.

**Art. 18 – Presidenza del Consiglio di Amministrazione**

1. - Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i propri componenti, un Presidente ed ha facoltà di eleggere, tra i propri componenti, uno o due Vice Presidenti.

2. - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano le attribuzioni stabilite dalla legge e dal presente statuto, che vengono esercitate secondo i principi generali di dialettica interna e di bilanciamento dei poteri dettati dalla normativa di vigilanza.

3. - In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituiranno i Vice Presidenti in ordine di anzianità per età, o, in subordine, l'Amministratore Delegato se nominato, o, in subordine, il consigliere più anziano di età.
4. - In tali casi l'esercizio delle attribuzioni proprie del Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento della persona sostituita.
5. - Il Consiglio nomina il Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti. In quest'ultimo caso il Segretario non avrà diritto di voto. Il Segretario é tenuto al rispetto del segreto d'ufficio e professionale.

#### **Art. 19 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione**

1. - Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, eccettuate soltanto quelle facoltà che la legge e/o la normativa di vigilanza recepita nello statuto riservano esclusivamente all'Assemblea dei soci.
2. - Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:
  - la determinazione di indirizzi che incidono sulla gestione generale degli affari dell'azienda e del gruppo, nonché - in tale ambito - le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche ed i piani industriali e finanziari, ***nonché quelle concernenti, sempre a livello di supervisione strategica, il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi in conformità delle disposizioni di vigilanza prudenziale tempo per tempo vigenti*** ;
  - l'emanazione e la modifica dei principali regolamenti interni e in particolare del "Regolamento Interno degli Organi Aziendali e di Gruppo", ad eccezione delle modifiche di mero adeguamento a disposizioni della normativa vigente o a delibere assembleari o consiliari già assunte ed efficaci, previo parere favorevole del Collegio Sindacale laddove si tratti di disposizioni regolamentari concernenti il sistema dei controlli interni;
  - l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze o rappresentanze;
  - l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili, diversi da quelli concessi in locazione finanziaria dal Banco nell'esercizio della propria attività istituzionale;
  - l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del gruppo bancario, o comunque l'assunzione o cessione di partecipazioni di controllo, di collegamento, o che comportino il superamento di soglie autorizzative secondo le disposizioni applicabili; il Consiglio ha la facoltà di delegare, fissandone limiti, condizioni e modalità, la compravendita di azioni di società controllate quotate in mercati regolamentati, sempre che tale operatività avvenga: a) nel rispetto delle norme vigenti in materia di emittenti, intermediari e mercati; b) al di sotto delle suddette soglie autorizzative;
  - la determinazione dei criteri per la direzione ed il coordinamento delle società del gruppo bancario e delle altre società controllate, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
  - la nomina del Direttore Generale, di Vice Direttori Generali, di Dirigenti; la determinazione di poteri e attribuzioni agli stessi ed ai Quadri Direttivi;
  - la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno (inclusa la funzione di conformità) e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni, previo parere favorevole del Collegio Sindacale;

- l'eventuale istituzione, nomina e disciplina di comitati con funzioni propositive, consultive, di vigilanza e/o di coordinamento.
- 3. - Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la competenza, non delegabile ad altri Organi ai sensi del successivo art. 22, ma che potrà comunque essere rimessa all'Assemblea, sulle seguenti eventuali deliberazioni:
  - la fusione per incorporazione di società possedute interamente o almeno al 90%;
  - l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
  - la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso del socio;
  - gli adeguamenti dello statuto a ~~norme imperative di legge~~ **disposizioni normative**;
  - il trasferimento della sede della società nell'ambito del territorio nazionale.

#### Commento all'Art. 19 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

- Comma 2. Si introducono tra le materie riservate quelle attualmente disciplinate dalla Circ. 263/2006 .
- Comma 3. Si allinea al testo dell'art. 2365 secondo comma C.C. la formulazione della clausola relativa alla fattispecie di "adeguamenti dello statuto" di competenza del C.d.A.

#### **Art. 20 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

1. - Il Consiglio si radunerà, nella sede sociale o altrove, almeno una volta ogni due mesi, nonché ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione da almeno due consiglieri o da un membro del Collegio Sindacale.
2. - Le convocazioni saranno effettuate mediante avviso scritto inoltrato ai consiglieri e ai sindaci per corrispondenza, a mani, tramite telefax, posta elettronica o telegramma, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta, salvo i casi d'urgenza per i quali l'avviso sarà inoltrato almeno un giorno prima, tramite telefax, posta elettronica o telegramma. Nel caso in cui il quinto giorno precedente la data fissata per la seduta coincida con un giorno non lavorativo, l'avviso potrà essere inviato non oltre il primo giorno lavorativo successivo.
3. - Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di videoconferenze o teleconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.
4. - Per la validità delle adunanze si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese con voto palese a maggioranza assoluta di voti dei votanti, salvo i casi in cui la legge richieda maggioranze più elevate; nel numero dei votanti non si computano gli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
5. - Alle riunioni di Consiglio partecipa il Direttore Generale.
6. - A richiesta del Consiglio, possono intervenire alle riunioni, con funzioni consultive, Dirigenti e Quadri Direttivi della società, nonché consulenti esterni.

7. - I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione saranno firmati da chi ha presieduto il Consiglio e dal Segretario.

8. - Nei limiti consentiti dalla legge, le copie e gli estratti dal libro dei verbali del Consiglio fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, se firmati da chi ha presieduto il Consiglio, ovvero da un amministratore munito di poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 25, o dal Direttore Generale, o dal Segretario.

#### **Art. 21 - Compensi agli amministratori – Meccanismi di remunerazione e incentivazione:**

1. - Ai membri del Consiglio ed ai membri del Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nonché la corresponsione di medaglie di presenza, il cui importo sarà determinato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

2. - All'Assemblea ordinaria compete inoltre la determinazione di un compenso complessivo che il Consiglio ripartirà, secondo le proporzioni dallo stesso stabilite, tra gli amministratori diversi dal Presidente, dal o dai Vice Presidenti e dall'Amministratore Delegato, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 4.

3. - I compensi del Presidente, del o dei Vice Presidenti e dell'Amministratore Delegato, nonché gli eventuali compensi aggiuntivi a favore di altri amministratori con deleghe operative, saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 4.

4. - L'Assemblea ordinaria approva le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, inclusi i piani basati su strumenti finanziari, in coerenza rispetto alla prudente gestione del rischio e alle strategie di lungo periodo. All'Assemblea stessa deve essere assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

#### **Art. 22 - Organi e soggetti delegati:**

1. - Il Consiglio, nel rispetto delle vigenti norme di legge e di statuto, delega parte delle sue attribuzioni e poteri ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, a un Amministratore Delegato, se nominato, ed al Direttore Generale. Il sistema delle deleghe è ispirato ai principi generali di distinzione dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità dettati dalla normativa di vigilanza.

2. - Gli Organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni di Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sulle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite, fornendo adeguata informativa in particolare sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.

3. - Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare poteri ad uno o più dei suoi membri, ai Dirigenti, a Quadri Direttivi e a Impiegati della società entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto, **con eventuale facoltà di subdelega secondo i criteri stabiliti dal Consiglio stesso.**

4. - Le decisioni assunte dai titolari delle deleghe di cui al precedente comma dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità definite dal Consiglio stesso, di norma alla prima riunione utile e comunque con periodicità almeno trimestrale.

#### Commento all'Art. 22 - Organi e soggetti delegati

- Comma 3. Si prevede espressamente la facoltà di subdelega in relazione anche alla revisione dell'impianto dei poteri attualmente in corso.

#### **Art. 23 - Comitato Esecutivo:**

1. - Il Consiglio di Amministrazione ~~ogni anno, dopo l'Assemblea ordinaria,~~ designa un numero da tre a cinque dei propri membri a comporre il Comitato Esecutivo.
2. - ~~Fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente e, se nominati, il o i Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato.~~ ***La durata del mandato del Comitato Esecutivo è allineata a quella del Consiglio di Amministrazione salva diversa previsione della delibera di nomina.***
3. - Il Comitato Esecutivo è presieduto dal ~~Presidente del Consiglio. In sua assenza, presiede un~~ componente designato dal Comitato stesso.
4. - Il Comitato si riunisce presso la sede sociale, o altrove, di norma una volta al mese e ogni qualvolta se ne manifesti la necessità o ne sia fatta richiesta al Presidente ~~del Consiglio di Amministrazione~~ da almeno due componenti o da un membro del Collegio Sindacale.
5. - Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono valide se prese a maggioranza dei componenti e saranno fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato dal Comitato stesso anche al di fuori dei propri membri; in quest'ultimo caso il Segretario non ha diritto di voto; il Segretario è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio e professionale.
6. - Per motivazioni di particolare urgenza, il Comitato Esecutivo può assumere qualsiasi decisione di competenza anche del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate a detto organo in via esclusiva dalla legge, nonché per quelle elencate all'ultimo comma dell'art. 19. Delle decisioni assunte in via di urgenza deve essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima adunanza successiva.
7. - Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Direttore Generale.
8. - A richiesta del Comitato Esecutivo possono partecipare alle riunioni, con funzioni consultive, Dirigenti e Quadri Direttivi della società, nonché consulenti esterni.
9. - Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'intervento a mezzo videoconferenza o teleconferenza, nonché le disposizioni relative al valore probatorio delle copie e degli estratti dal libro dei verbali, previste per il Consiglio di Amministrazione dall'art. 20.

#### Commento all'Art. 23 - Comitato Esecutivo

- Commi 1, 2, 3 e 4. Si ritiene utile rimuovere i vincoli statutari alla composizione e alla durata del mandato del Comitato Esecutivo, anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione una maggiore flessibilità nell'allineare la configurazione di detto Comitato alle disposizioni tempo per tempo emanate dall'Autorità di Vigilanza.

#### **Art. 24 - Amministratore Delegato - Direttore Generale - Dirigente preposto alla redazione dei**



### **documenti contabili societari**

1. - Le specifiche competenze dell'Amministratore Delegato, se nominato, e del Direttore Generale, in materia - tra l'altro - di gestione della banca, di coordinamento di gruppo e relazioni con gli investitori, sono definite, distintamente per ciascuna delle due figure, dal Consiglio di Amministrazione. La relativa disciplina è contenuta, in via generale, nel "Regolamento Interno degli Organi Aziendali e di Gruppo" approvato dal Consiglio medesimo.
2. - Il Direttore Generale è preposto all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture aziendali, alla conduzione degli affari correnti ed alla gestione del personale, secondo gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio, dal Comitato Esecutivo e dall'Amministratore Delegato, ai quali il Direttore Generale risponde.
3. - In caso di assenza o di impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale, *se nominato*, o, qualora siano stati nominati più Vice Direttori Generali, da quello designato dal Consiglio.
4. - Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne stabilisce i poteri.
5. - Il Dirigente preposto deve possedere, a pena di decadenza dalla funzione, i requisiti di onorabilità prescritti per gli Esponenti Aziendali delle Banche, nonché una specifica competenza in materia amministrativo-contabile maturata, per un periodo non inferiore a un triennio, in posizioni di responsabilità operative nell'ambito della società, del gruppo, o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.
6. - Al Dirigente sono attribuite le funzioni e le responsabilità stabilite dalla legge, dallo statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

#### Commenti all'Art. 24 – Direttore Generale

- Comma 3. Si ritiene utile rimuovere il vincolo statutario che impone la nomina di almeno un Vice Direttore Generale, anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione una maggiore flessibilità nell'allineare la configurazione del vertice aziendale alle esigenze gestionali

### **Art. 25 – Poteri di rappresentanza e decisioni del Presidente**

1. - La rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio spetta, in via disgiunta, al Presidente e, se nominati, al o ai Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.
2. - Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri determinati poteri di rappresentanza della società, nonché delegare la firma sociale ad uno o più dei suoi membri per determinati atti e singoli affari.
3. - Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare a Dipendenti del Banco, in ragione delle loro funzioni aziendali, nonché a soggetti esterni alla società, poteri di rappresentanza per determinati atti o categorie di atti.
4. - Il Presidente, per motivazioni di particolare urgenza, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, con esclusione delle attribuzioni rimesse dalla legge e dal presente statuto alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

5. - Delle eventuali decisioni assunte dovrà essere data tempestiva informativa al Consiglio alla prima riunione utile.

#### **Art. 26 - Collegio Sindacale - Composizione retribuzione e requisiti**

1. - L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e tre sindaci supplenti nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148 comma 1bis decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della legge n. 120 del 12 luglio 2011, almeno 1/5 dei componenti del Collegio Sindacale deve appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovrà appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. L'assemblea ordinaria determina il compenso del Collegio Sindacale. I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleleggibili.

2. - Ai sindaci effettivi spetta, oltre alla retribuzione stabilita dall'Assemblea in conformità alle norme di legge e di vigilanza, il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro ufficio.

3. - Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in una delle situazioni impeditive e di ineleggibilità ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti dalle norme di legge e regolamentari applicabili.

4. - I sindaci sono inoltre tenuti al rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari sui limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere assunti; i sindaci sono altresì soggetti al divieto di assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo, nonché presso società nelle quali il Banco detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come definita dalla normativa di vigilanza.

5. - I sindaci devono altresì possedere i seguenti requisiti di professionalità, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa di legge e regolamentare applicabile:

I) almeno uno dei sindaci effettivi e almeno uno dei sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; tale requisito deve comunque essere posseduto dal Presidente del Collegio Sindacale;

II) i sindaci che non sono in possesso del requisito di cui al punto I) sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali del settore creditizio, finanziario e assicurativo, che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro; ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti all'attività dell'impresa.

6. - Sono considerate materie e settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa:

- le materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche relative alle imprese bancarie, alle società d'intermediazione mobiliare, alle società di gestione del risparmio, alle società finanziarie in genere e alle imprese di assicurazione;

- i settori di attività relativi al credito, all'intermediazione mobiliare, alla gestione del risparmio e alla finanza in genere, all'assicurazione, nonché alla consulenza tecnica, economica e giuridica nelle stesse materie.

### **Art. 27 - Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente - Riunioni**

1. - La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali devono essere indicati, in ordine progressivo, non più di sei candidati, tre per la carica di sindaco effettivo e tre per la carica di sindaco supplente e, comunque, almeno due candidati, uno alla carica di sindaco effettivo ed uno alla carica di sindaco supplente. La lista deve espressamente indicare i candidati alla carica di sindaco effettivo ed i candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono inoltre includere candidati di genere diverso, in modo da assicurare una composizione del Collegio Sindacale che rispetti quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di equilibrio tra i generi.

2. - Hanno diritto di presentare una lista di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5%, del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, o la diversa misura prevista dalla Consob col regolamento adottato per il voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

3. - Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

Nel caso in cui entro detto termine:

- sia stata presentata una sola lista;
- siano state depositate più liste, ma le stesse siano riconducibili a soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari;
- siano state depositate più liste, ma una sola lista sia ritenuta validamente depositata nel rispetto della normativa vigente e dello statuto;

la società ne dà comunicazione nelle forme di legge e regolamentari prescritte.

4. - In ognuno di questi casi possono essere depositate liste sino al termine all'uopo stabilito dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia, e le soglie di partecipazione previste per la presentazione delle liste sono ridotte della metà.

5. - Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono produrre la relativa certificazione; ciò può avvenire anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia, per la pubblicazione delle liste da parte della società.

6. - Le liste devono essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- da una dichiarazione dei soci presentatori, diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza con questi ultimi di rapporti di collegamento come individuati dalle vigenti norme di legge e regolamentari, **tenendo altresì in considerazione le raccomandazioni formulate dalla Consob in materia;**
- dai curricula dei candidati, nonché dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatu-

ra ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause impeditive e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dallo statuto.

7. - Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni del Banco non possono presentare o votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

8. - Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Un sindaco uscente può anche ricandidarsi per una lista presentata da soci diversi da quelli che lo hanno candidato ed eletto in precedenza, ferme restando le condizioni di cui ai commi precedenti.

9. - Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate. I voti esercitati in violazione dei divieti di cui sopra saranno considerati come non esercitati.

10. - In caso di presentazione di due o più liste di candidati, alla elezione dei sindaci si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (lista di maggioranza) sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati, due sindaci effettivi e due supplenti;

b) tra le altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono eletti, dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (lista di minoranza), un sindaco effettivo, che assumerà la presidenza del Collegio Sindacale, ed un sindaco supplente.

Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della lista di maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

In caso di parità di voti tra liste di minoranza risultate seconde per numero di voti rispetto alla lista di cui alla lettera a), si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea sulle predette liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi.

11. - I rapporti di collegamento tra soci, anche ai fini del computo dei voti di lista, sussistono nei casi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. Tuttavia, qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

12. - Nel caso sia presentata una sola lista di candidati, i sindaci effettivi e supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista, purché la stessa contenga un numero di candidati sufficiente a nominare il numero di sindaci effettivi e supplenti prescritto, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi; la presidenza spetta al primo candidato iscritto nella lista.

13. - In caso di mancata presentazione di liste, ovvero nel caso in cui l'unica lista presentata non

contenga un numero di candidati sufficiente a nominare tutti i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti, ovvero ancora nel caso in cui i sindaci effettivi e supplenti non siano nominati per qualsiasi ragione ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le modalità e le maggioranze di legge, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi.

14. - La verifica delle cause impeditive e di ineleggibilità, nonché dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, avverrà nei modi e termini prescritti dalla vigente normativa di vigilanza.

15. - In caso di cessazione di un sindaco effettivo, subentra il primo sindaco supplente indicato nella stessa lista da cui è stato eletto il sindaco cessato. Nel caso di cessazione del Presidente del Collegio Sindacale, assumerà la presidenza il sindaco che subentra, proveniente dalla lista dalla quale è stato eletto il Presidente cessato.

16. - Alla prima occasione utile, l'Assemblea Ordinaria dovrà provvedere alla nomina dei sindaci necessari al reintegro del Collegio Sindacale, secondo la seguente procedura:

a) qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti dalla lista risultata prima per numero di voti, ovvero dall'unica lista presentata, ovvero nominati a maggioranza assoluta, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto del criterio di riparto che assicuri l'equilibrio fra i generi di cui all'art. 148, comma 1bis decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti dalla lista di minoranza, la nomina avverrà da parte dell'Assemblea con votazione a maggioranza relativa, ma le candidature, da depositarsi con le modalità, i vincoli e nei termini previsti per la nomina dell'intero Collegio Sindacale, potranno essere presentate solo da soci diversi e non collegati ai soci che avevano presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, in occasione della nomina dell'intero Collegio Sindacale e nel rispetto del criterio di riparto che assicuri l'equilibrio fra i generi di cui all'art. 148, comma 1bis decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

17. - Ove, per qualunque ragione, non possa applicarsi la procedura qui descritta, l'Assemblea delibera con le modalità e le maggioranze di legge, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto che assicuri l'equilibrio fra i generi di cui all'art. 148, comma 1bis decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

***18 - Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto delle modalità di cui al precedente art. 20, comma 3.***

#### Commenti all'Art. 27 - Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente - Riunioni

- Comma 6. E' stata richiamata per completezza la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 2009 attualmente vigente in tema di collegamento tra liste.
- Comma 18 (nuovo): si ritiene utile inserire la previsione espressa che le riunioni del Collegio Sindacale possano tenersi anche tramite mezzi di comunicazione a distanza, in un'ottica di maggiore flessibilità nel funzionamento dell'Organo di Controllo.

#### **Art. 28 - Attribuzioni del Collegio Sindacale – Revisione legale dei conti**

1. - Per l'attribuzione dei compiti del Collegio Sindacale si rinvia alle disposizioni di legge e di vigilanza in materia. In particolare, il Collegio Sindacale, come organo con funzioni di controllo, ***svolge i relativi compiti stabiliti dalle disposizioni di vigilanza prudenziale e, in tale ambito, a titolo esemplificativo:***

- vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, informando senza indugio le Autorità di Vigilanza di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria e societaria;
- ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni ed è tenuto ad accertare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte in tale sistema e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;
- si avvale delle strutture e delle funzioni di controllo interne all'azienda per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e riceve direttamente da queste adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali;
- vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno ai requisiti stabiliti dalla normativa specifica;
- nell'ambito dei controlli sulla corretta amministrazione, verifica e approfondisce cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili, rivolgendo particolare attenzione al rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse;
- nella concreta determinazione dell'intensità e delle modalità delle verifiche da condurre (che devono comunque riguardare trasversalmente tutta l'organizzazione aziendale) nonché nella valutazione delle irregolarità riscontrate, tiene in considerazione sia la rilevanza delle perdite che potrebbero derivarne per l'azienda sia le ricadute sul piano della reputazione e della salvaguardia della fiducia del pubblico;
- verifica il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto sulle società del Gruppo, operando in stretto raccordo con i Collegi Sindacali delle controllate;
- verifica periodicamente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni e della complessità operativa dell'azienda;
- fermi i compiti attribuiti alla società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, valuta l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali; a tal fine, il Collegio Sindacale coordina nel continuo la propria attività con quella della società di revisione.

Il Collegio Sindacale, inoltre, esercita tutte le altre attività in materia di controllo interno e di revisione contabile per il medesimo previste ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e successive disposizioni modificative, integrative o attuative ***e svolge altresì le funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive disposizioni modificative, integrative o attuative.***

2. - Fermi gli obblighi informativi a carico degli Organi delegati, gli amministratori informano il Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni di Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, patrimoniale

e finanziario effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni compiute nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, fermi gli obblighi di informativa preventiva previsti dalla legge. Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio, nonché all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, le carenze e le irregolarità riscontrate, richiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'efficacia.

3. - Saranno del pari considerate comunicazioni effettuate in ossequio agli specifici obblighi di informativa al Collegio Sindacale, anche le risultanze dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, abbiano ad esse partecipato o meno i sindaci effettivi.

4. - La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione nominata ed operante ai sensi di legge, scelta previa accurata valutazione della professionalità e dell'esperienza, affinché tali requisiti siano proporzionati alle dimensioni e alla complessità operativa del Banco. Anche alla società di revisione si applica l'obbligo d'informazione alle Autorità di Vigilanza previsto per il Collegio Sindacale dal precedente comma 1.

#### **Commenti all'Art. 28 - Attribuzioni del Collegio Sindacale – Revisione legale dei conti**

- Comma 1. Si prevede espressamente lo svolgimento dei compiti stabiliti dalla Circ. 263/2006 e delle funzioni di O.d.V. ai sensi del D.Lgs. 231/2001

#### **Art. 29 - Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio - Informativa e compenso**

1. - Spetta al Presidente o a chi ne fa le veci, all'Amministratore Delegato, se nominato, e al Direttore Generale, in via disgiunta ed anche a mezzo di dipendenti incaricati, fornire per iscritto al Rappresentante Comune tempestiva ed adeguata informativa sulle operazioni che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.

2. - Sarà considerata adeguata informativa la trasmissione al Rappresentante Comune, con modalità con lo stesso concordate, dell'estratto dei verbali delle riunioni degli organi amministrativi collegiali concernenti le suddette operazioni, nonché della documentazione resa pubblica ai sensi di legge.

3. - Il compenso al Rappresentante Comune, deliberato dall'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio, potrà essere assunto a carico della società per deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

4. - Al Rappresentante Comune è attribuita, inoltre, l'amministrazione dell'eventuale fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi degli azionisti di risparmio, con obbligo di rendiconto all'Assemblea speciale degli stessi.

#### **Art. 30 - Esercizio sociale - Acconti sui dividendi**

1. - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. - Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

#### **Art. 31 - Utile d'esercizio**

1. - L'utile netto risultante dal bilancio di esercizio, dedotta la quota del 10% spettante alla riserva legale, nonché un'ulteriore quota non inferiore al 10% da destinare a riserva statutaria, viene ripartito come segue:

- a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo privilegiato mai inferiore al 7% del loro valore nominale unitario; qualora l'utile disponibile di un esercizio sociale non consenta, in tutto o in parte, la distribuzione del dividendo privilegiato nella misura anzidetta, l'ammontare complessivamente non distribuito sarà computato in aumento del dividendo privilegiato posto in pagamento nei quattro esercizi successivi, intendendosi l'ammontare complessivo non distribuito da ripartire fra tutte le azioni di risparmio non convertibili in circolazione all'epoca della messa in pagamento dei dividendi inerenti ciascuno dei quattro esercizi successivi, fermo restando il principio che il conguaglio abbia luogo in sede di riparto degli utili dell'esercizio immediatamente successivo, nei limiti dell'eccedenza riscontrabile dopo aver distribuito il dividendo privilegiato relativo a tale esercizio e così via fino all'esaurimento del credito nell'arco del quadriennio, trascorso il quale il diritto al conguaglio verrà meno per l'ammontare non corrisposto; ove nel quadriennio insorgano ulteriori crediti per la medesima causale, ciascun credito sarà soddisfatto secondo la cronologia dell'insorgenza;
- b) gli utili che residuano dopo aver soddisfatto le spettanze delle azioni di risparmio di cui sub a), ove l'Assemblea ne deliberi la distribuzione, saranno ripartiti fra tutte le azioni costituenti il capitale sociale, in modo tale che alle azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo unitario che, tenuto conto anche di quanto previsto sub a), sia complessivamente ~~superiore~~ **maggiorato almeno** del 20% rispetto a quello spettante alle azioni ordinarie;
- c) l'eventuale rimanenza sarà accantonata ad ulteriore incremento della stessa riserva statutaria, ovvero accantonata ad altre riserve, ovvero destinata a contribuzioni per scopi socio-culturali, ovvero riportata "a nuovo", in conformità alle deliberazioni assembleari.

#### Commenti all'Art. 31 - Utile d'esercizio

- Si esplicita il concetto di "maggiorazione" del dividendo privilegiato delle azioni di risparmio, precisando che tale maggiorazione rispetto al dividendo delle azioni ordinarie può essere di volta in volta stabilita dall'Assemblea Ordinaria anche in misura superiore al 20%

#### **Art. 32 - Scioglimento e liquidazione**

1. - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
2. - In sede di liquidazione della società, le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero loro valore nominale.

#### **Art. 33 - Disposizioni finali**

1. - Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge.
2. - Qualora quanto previsto dal presente statuto divenisse incompatibile con norme imperative di legge, s'intende sostituito dalla legge e verrà adeguato dall'Assemblea in occasione di altre modifiche statutarie, ovvero dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 19, a meno che la legge non disponga altrimenti.



**RELAZIONE AL PUNTO N. 3 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA****NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****PUNTO 3.1****DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO****PUNTO 3.2****DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELLA CARICA****PUNTO 3.3****NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO****PUNTO 3.4****DETERMINAZIONE DEI COMPENSI****Nomina del Consiglio di Amministrazione**

Con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 scade il mandato agli Amministratori in carica, nominati dall'Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2011.

Si rende pertanto necessario procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, secondo le disposizioni dell'art. 16 dello Statuto Sociale, come modificato dal Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2013 (per il recepimento delle disposizioni di cui alla Legge n. 120/2011 in materia di equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate), e che in seguito vengono richiamate e precisate, anche al fine di un'adeguata informativa per l'esercizio dei diritti degli Azionisti. Lo Statuto Sociale è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.bancodesio.it](http://www.bancodesio.it), sezione "Banco Desio/Governo Societario/Banco Desio/Statuto e Regolamento Assembleare".

**Composizione e durata**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di otto ad un massimo di undici membri, secondo determinazione dell'Assemblea e nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147ter comma 1ter decreto legislativo 58/1998, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della legge n. 120 del 12 luglio 2011, almeno 1/5 di componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore; gli Amministratori possono essere anche non soci, durano in carica, sempre secondo determinazione dell'Assemblea, al massimo per tre esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili.

L'Assemblea sarà, pertanto, preventivamente chiamata a deliberare sul numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e sulla durata della carica. Gli Azionisti sono invitati a formulare proposte e a deliberare in merito. Le eventuali proposte che verranno comunicate dall'Azionista di maggioranza con congruo anticipo prima dell'Assemblea saranno messe a disposizione del pubblico, in coerenza con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

**Requisiti**

Gli Amministratori delle "banche quotate" devono possedere gli specifici requisiti di professionalità e di onorabilità e non trovarsi nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità stabilite dalle disposizioni speciali applicabili (attualmente fissati, per tutti gli esponenti aziendali, dal D.M. n. 161 del 18 marzo 1998 e dal D.M. n. 162 del 30 marzo 2000). Inoltre, in capo agli Amministratori dovrà risultare l'assenza di incompatibilità con riferimento al divieto di cui all'art. 36 della Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di interlocking"), ovvero gli stessi dovranno impegnarsi a non ricoprire all'esito dell'elezione alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari in concorrenza con l'impresa o con il gruppo di appartenenza. Infine, almeno due Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del T.U.F.

La assenza/perdita dei requisiti prescritti, così come il sopraggiungere di situazioni impeditive, comporta la decadenza dalla carica.

Il Banco Desio ha recepito anche i requisiti di indipendenza aggiuntivi previsti dal Codice di

Autodisciplina delle Società Quotate (edizione dicembre 2011); tuttavia, l'eventuale perdita di tali requisiti aggiuntivi, da parte di uno o più Amministratori indipendenti, non comporta di per sé la decadenza dalla carica, salvo l'avvio delle iniziative che gli interessati e/o il Consiglio di Amministrazione riterranno doverose caso per caso.

L'accertamento dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza sarà svolto dal Consiglio di Amministrazione di nuova nomina, sentito il Collegio Sindacale, con la procedura e nei termini prescritti dalla normativa di vigilanza.

#### Presentazione delle liste di candidati

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste di candidati preventivamente presentate dagli azionisti, secondo il meccanismo di votazione ed elezione in seguito descritto.

Sono legittimati a presentare una lista di candidati gli azionisti che, da soli o congiuntamente, siano titolari di azioni ordinarie rappresentative almeno del 2,5% delle azioni ordinarie esistenti (ossia almeno n. 2.925.000 sulle totali n. 117.000.000). Tale soglia è stata confermata dalla Consob, tenuto conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari del Banco Desio. I singoli soci, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o aderenti ad un medesimo patto parasociale avente oggetto azioni del Banco Desio, non possono presentare più di una lista, anche per interposta persona o tramite fiduciari.

Le liste di candidati devono essere depositate presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati n. 1, Ufficio Segreteria Generale e Societaria, ovvero trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata **segreteriaadb@postacert.cedacri.it**, congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto legittimato che procede alla trasmissione delle liste stesse, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.

Le liste devono indicare non più di undici candidati, elencati in ordine progressivo; nella lista che presenti otto o più candidati, almeno due devono possedere i requisiti di indipendenza di legge. Qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre, esse debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno 1/5 del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Le liste, sottoscritte dai soci presentatori o loro legali rappresentanti, contengono informazioni sull'identità dei soci medesimi, con l'indicazione della percentuale di partecipazione da essi singolarmente e complessivamente detenuta. Le liste devono altresì essere corredate della seguente documentazione:

- a) copia della certificazione comprovante la titolarità delle azioni ordinarie necessarie alla presentazione delle liste, ciò può avvenire anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia, per la pubblicazione delle liste da parte della Società; si raccomanda agli azionisti persone giuridiche di allegare copia del documento attestante i poteri rappresentativi del soggetto che sottoscrive la lista;
- b) informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati in relazione al "profilo teorico" pubblicato contestualmente alla presente Relazione e dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano l'insussistenza di cause impeditive e di ineleggibilità, nonché il possesso dei prescritti requisiti di professionalità, onorabilità ed, eventualmente, indipendenza (la dichiarazione conterrà anche le informazioni relative all'assenza di incompatibilità per quanto concerne il c.d. "divieto di interlocking" ai sensi dell'art. 36 della Legge n. 214/2011);
- c) dichiarazione, da parte dei soci presentatori, diversi dall'azionista di maggioranza (anche relativa), attestante l'assenza di rapporti di collegamento con quest'ultimo; per i rapporti di collegamento si fa riferimento all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob (Delibera n. 11971/1999 e succ. mod. e int.), al quale si rimanda e che viene allegato al fascicolo delle relazioni. Ulteriori indicazioni in materia sono contenute nella Comunicazione Consob n. DEM 9017893 del 26 febbraio 2009; tale dichiarazione può essere redatta compilando l'apposito modulo messo a disposizione dalla Società.

Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità; un Amministratore uscente può candidarsi per una lista presentata da soci diversi da coloro che lo hanno candidato o votato in precedenza.

Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni statutarie saranno considerate come non presentate.

In base alle vigenti disposizioni Consob, le copie delle liste di candidati depositate e della relativa documentazione di corredo, saranno messe a disposizione del pubblico, entro il ventunesimo giorno di calendario precedente l'Assemblea, presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati n. 1, Ufficio Segreteria Generale e Societaria e sul sito internet (all'indirizzo [www.bancodesio.it](http://www.bancodesio.it), sezione "Investor Relations / Assemblee / Assemblee 2014"), e presso la Borsa Italiana S.p.A.

#### Modalità di elezione degli Amministratori

Nel caso siano state validamente presentate due o più liste di candidati, il Consiglio di Amministrazione sarà nominato con un meccanismo di elezione di tipo "maggioritario" e precisamente:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi in Assemblea (lista di maggioranza), saranno eletti nell'ordine indicato, tanti amministratori secondo il numero predeterminato dall'Assemblea, meno uno (quindi dalla lista di "maggioranza" saranno nominati da un minimo di sette ad un massimo di dieci Amministratori);
- tra le altre liste di "minoranza" che non siano collegate, neppure indirettamente, ai soci che abbiano presentato o votato la lista di maggioranza è eletto Amministratore il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi. Qualora la composizione dell'organo che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della lista di maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con la maggioranza di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.
- in caso di parità di voti tra due o più liste di minoranza, si procederà al ballottaggio tra le stesse da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato della lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi nel rispetto, comunque, del criterio di riparto tra i generi previsto dall'art.147ter, comma 1ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

I singoli soci, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o, eventualmente, aderenti ad un medesimo patto parasociale avente oggetto azioni del Banco Desio, non possono votare a favore di più di una sola lista, anche per interposta persona o tramite fiduciari.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la loro presentazione; in altri termini, una lista deve ottenere almeno n. 1.462.500 voti a favore (pari all'1,25% delle azioni ordinarie esistenti).

I rapporti di collegamento, anche ai fini del computo dei voti di lista, sussistono nei casi previsti dal citato art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob; tuttavia, qualora un socio collegato agli azionisti che abbiano presentato e/o votato la lista di maggioranza, abbia votato per una lista di minoranza, il collegamento assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.

Nel caso di presentazione di una sola lista (ovvero nell'ipotesi di mancata presentazione di liste o di impossibilità di applicazione della procedura descritta) l'Assemblea delibererà con le modalità e le maggioranze di legge.

#### Sostituzione degli Amministratori

Si rammenta che, ai sensi del nuovo art. 17 dello Statuto Sociale, in caso di sostituzione dell'amministratore eletto dalla lista di minoranza, il Consiglio di Amministrazione coopterà, ove possibile, un candidato prescelto tra i non eletti della medesima lista, che rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea (la quale delibererà sulla sostituzione dell'amministratore con una procedura mirata a salvaguardare, ove possibile, la presenza di un Amministratore tratto da una lista di minoranza), nel rispetto, comunque, del criterio di riparto tra i generi previsto dall'art.147ter, comma 1ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

#### Determinazione dei compensi

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, agli Amministratori spetta il rimborso delle spese per l'espletamento della carica e la corresponsione di gettoni di presenza per le sedute del

Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, il cui importo deve essere determinato dall'Assemblea per l'intera durata del mandato.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2389 terzo comma C.C., l'Assemblea determina il compenso globale che il Consiglio di Amministrazione ripartirà al proprio interno tra tutti gli Amministratori; il compenso aggiuntivo spettante alle predette cariche particolari, che saranno nominate dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione dopo l'Assemblea, sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione medesimo, sentito il Collegio Sindacale, nell'ambito delle politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea. Gli Azionisti sono invitati a formulare proposte e a deliberare in merito. Le eventuali proposte che verranno comunicate dall'Azionista di maggioranza con congruo anticipo prima dell'Assemblea saranno messe a disposizione del pubblico, in coerenza con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Desio, 13 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente: Ing. Agostino Gavazzi

**RELAZIONE AL PUNTO N. 4 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA****NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2014-2015-2016**

- 4.1 NOMINA DEI SINDACI EFFETTIVI E DEI SINDACI SUPPLEMENTI**
- 4.2 NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE<sup>1</sup>**
- 4.3 ASSEGNAZIONE AL COLLEGIO SINDACALE DELLE FUNZIONI DI ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**
- 4.4 DETERMINAZIONE DEI COMPENSI.**

**Nomina del Collegio Sindacale**

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 scade anche il mandato "triennale" ai Sindaci in carica, anch'essi nominati dall'Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2011.

Si rende quindi necessario nominare il Collegio Sindacale ed il suo Presidente secondo le disposizioni degli artt. 26 e 27 dello Statuto Sociale, come pure modificati dal Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2013 (per il recepimento delle disposizioni di cui alla legge n.120 del 12 luglio 2011 in materia di equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate) e che in seguito vengono richiamate e precisate, anche al fine di un'adeguata informativa per l'esercizio dei diritti degli Azionisti (vengono peraltro riportate in corsivo le principali differenze rispetto alla procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione). Lo Statuto Sociale è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.bancodesio.it](http://www.bancodesio.it), sezione "Banco Desio/Governo Societario/Banco Desio/Statuto e Regolamento Assembleare".

**Composizione e durata**

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e tre Sindaci supplenti, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148 comma 1bis decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della legge n. 120 del 12 luglio 2011, almeno 1/5 dei componenti del Collegio Sindacale deve appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. I Sindaci, che durano in carica, ai sensi di legge, per tre esercizi sociali, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili.

**Requisiti**

I Sindaci delle "banche quotate" devono possedere gli specifici requisiti di onorabilità ed indipendenza e non trovarsi nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità stabilite dalle disposizioni speciali applicabili (attualmente stabiliti, per tutti gli Esponenti, dal D.M. n. 161 del 18 marzo 1998 e D.M. n. 162 del 30 marzo 2000 e, quanto all'indipendenza, dall'art. 148, comma 3 del T.U.F.).

I Sindaci sono inoltre tenuti al rispetto delle vigenti disposizioni sui limiti al cumulo degli incarichi che possono essere assunti (attualmente fissati dall'art. 148-bis del T.U.F., dall'art. 144-terdecies del Regolamento EmittentiConsob, ai quali si rinvia). Inoltre, in capo ai Sindaci dovrà risultare l'assenza di incompatibilità con riferimento al divieto di cui all'art. 36 della Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di interlocking"), ovvero gli stessi dovranno impegnarsi a non ricoprire all'esito dell'elezione alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari in concorrenza con l'impresa o con il gruppo di appartenenza.

Quanto ai requisiti di professionalità, almeno uno dei sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali ed aver esercitato attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; tale requisito deve in ogni caso essere posseduto dal Presidente del Collegio Sindacale. I Sindaci che non fossero in possesso di detto requisito devono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nelle attività indicate nell'art. 26, commi 5 e 6 dello Statuto Sociale, al quale si rinvia.

La perdita dei requisiti prescritti, così come il sopraggiungere di situazioni impeditive comporta la decadenza dalla carica.

<sup>1</sup>In caso di mancata elezione nell'ambito della lista di minoranza (vedasi paragrafo "Modalità di elezione dei Sindaci e del Presidente")

I Sindaci dovranno possedere anche i requisiti di indipendenza aggiuntivi previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (edizione dicembre 2011); tuttavia, l'eventuale perdita di tali requisiti aggiuntivi non comporta di per sé la decadenza dalla carica, salvo l'avvio delle iniziative che gli interessati e/o il Consiglio di Amministrazione riterranno doverose caso per caso.

L'accertamento dei predetti requisiti sarà svolto, contestualmente a quello degli Amministratori, con la procedura e nei termini prescritti dalla normativa di vigilanza.

#### Presentazione delle liste di candidati

Anche la nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste di candidati preventivamente presentate dagli azionisti, secondo il meccanismo di votazione ed elezione in seguito descritto.

Sono legittimati a presentare una lista di candidati gli azionisti che, da soli o congiuntamente, siano titolari di azioni ordinarie rappresentative almeno del 2,5% delle azioni ordinarie esistenti (ossia almeno n. 2.925.000 sulle totali n. 117.000.000). Tale soglia è stata confermata dalla Consob, tenuto conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari del Banco Desio. I singoli soci, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o aderenti ad un medesimo patto parasociale avente oggetto azioni del Banco Desio, non possono presentare più di una sola lista, anche per interposta persona o tramite fiduciari.

Le liste di candidati devono essere depositate presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati n. 1, Ufficio Segreteria Generale e Societaria, ovvero trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata **segreteriabdb@postacert.cedacri.it**, congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto legittimato che procede alla trasmissione delle liste stesse, almeno 25 giorni di calendario prima della data fissata per l'Assemblea.

Le liste devono indicare almeno due candidati (un effettivo ed un supplente) e non più di sei candidati (tre effettivi e tre supplenti), elencati in ordine progressivo; in ogni caso, devono essere espressamente indicati i candidati alla carica di sindaco effettivo ed i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono inoltre includere candidati di genere diverso, in modo da assicurare una composizione del Collegio Sindacale che rispetti quanto previsto dalla citata normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Le liste, sottoscritte dai soci presentatori o loro legali rappresentanti, contengono informazioni sull'identità dei soci medesimi, con l'indicazione della percentuale di partecipazione da essi singolarmente e complessivamente detenuta. Le liste devono altresì essere corredate della seguente documentazione:

- a) copia della certificazione comprovante la titolarità delle azioni ordinarie necessarie alla presentazione delle liste, ciò può avvenire anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia, per la pubblicazione delle liste da parte della Società; si raccomanda agli azionisti persone giuridiche di allegare copia del documento attestante i poteri rappresentativi del soggetto che sottoscrive la lista;
- b) informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati in relazione al "profilo teorico" pubblicato contestualmente alla presente Relazione e dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano l'insussistenza di cause impeditive e di ineleggibilità, nonché il possesso dei prescritti requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza (la dichiarazione conterrà anche le informazioni relative all'assenza di incompatibilità per quanto concerne il c.d. "divieto di interlocking" ai sensi dell'art. 36 della Legge n. 214/2011);
- c) dichiarazione, da parte dei soci diversi dall'azionista di maggioranza (anche relativa), attestante l'assenza di rapporti di collegamento con quest'ultimo; per i rapporti di collegamento si fa riferimento all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob, al quale si rimanda e che viene allegato al fascicolo delle relazioni. Ulteriori indicazioni in materia sono contenute nella Comunicazione Consob n. DEM 9017893 del 26 febbraio 2009; tale dichiarazione può essere redatta compilando l'apposito modulo messo a disposizione dalla Società.

Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità; un sindaco uscente può candidarsi per una lista presentata da soci diversi da coloro che lo hanno candidato o votato in precedenza.

Nel caso in cui entro il termine del venticinquesimo giorno antecedente la data dell'Assemblea:

- sia stata depositata una sola lista; ovvero
- siano state depositate più liste, ma le stesse siano riconducibili a soci tra loro collegati secondo le disposizioni citate; ovvero
- siano state depositate più liste, ma una sola sia considerata validamente presentata in base alle richiamate disposizioni di legge e di statuto;

la Società ne darà tempestiva notizia tramite comunicato stampa diffuso con le modalità prescritte dai Regolamenti di Borsa Italiana. Il comunicato specificherà, altresì, che potranno essere presentate liste sino al termine stabilito dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia e che il quorum di presentazione è ridotto della metà (ossia 1,25%, pari a n. n. 1.462.500 azioni ordinarie esistenti).

Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni statutarie saranno considerate come non presentate.

In base alle vigenti disposizioni Consob, le copie delle liste di candidati depositate e della relativa documentazione di corredo, saranno messe a disposizione del pubblico non oltre il ventunesimo giorno di calendario precedente l'Assemblea, presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati n. 1, Ufficio Segreteria Generale e Societaria e sul sito internet (all'indirizzo [www.bancodesio.it](http://www.bancodesio.it)- sezione "Investor Relations / Assemblea / Assemblea 2011"), e presso la Borsa Italiana S.p.A..

#### Modalità di elezione dei Sindaci e del Presidente

Nel caso siano state validamente presentate due o più liste di candidati, il Collegio Sindacale sarà parimenti nominato con un meccanismo di elezione di tipo "maggioritario" e precisamente:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (lista di "maggioranza") espressi in Assemblea, saranno eletti nell'ordine progressivo indicato, due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti;
- tra le liste di "minoranza" che non siano collegate, neppure indirettamente, ai soci che abbiano presentato e/o votato la lista di maggioranza, sono eletti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi, un Sindaco effettivo, che assumerà automaticamente la carica di Presidente ed un Sindaco supplente. Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della lista di maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.
- in caso di parità di voti tra due o più liste di minoranza, si procederà al ballottaggio tra le stesse da parte dell'intera Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto tra i generi previsto dall'art.147ter, comma 1ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

I singoli soci, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o, eventualmente, aderenti ad un medesimo patto parasociale avente oggetto azioni del Banco Desio, non possono votare a favore di più di una sola lista, anche per interposta persona o tramite fiduciari.

Diversamente da quanto previsto per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, per la nomina dei Sindaci non è consentito prevedere per statuto che le liste debbano ottenere una percentuale minima di voti, per concorrere all'esito della votazione. I rapporti di collegamento, anche ai fini del computo dei voti di lista, sussistono nei casi previsti da citato art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob. Tuttavia qualora un socio collegato agli azionisti che abbiano presentato e/o votato la lista di maggioranza, abbia votato per una lista di minoranza, il rapporto di collegamento assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per l'elezione dei Sindaci.

Nell'ipotesi-limite di mancata presentazione di liste, ovvero nel caso in cui l'unica lista presentata non contenga un numero di candidati sufficiente a nominare l'intero Collegio Sindacale, ovvero nel caso di impossibilità di applicazione della procedura descritta, l'Assemblea delibererà con le modalità e le maggioranze di legge.

#### Sostituzione dei Sindaci

Si rammenta che in caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente indicato

nella medesima lista del sindaco cessato; pertanto, nel caso di cessazione del Presidente del Collegio Sindacale eletto dalla lista di minoranza, il Sindaco supplente che gli subentrerà assumerà a sua volta automaticamente la carica di Presidente.

### **Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

In data 27 settembre 2012, il Collegio Sindacale ha assunto le funzioni di Organismo di Vigilanza del Banco ai sensi del citato D.Lgs. n. 231/2001 (precedentemente svolte dal Comitato per il Controllo Interno), tenuto conto di quanto disposto dal comma 4 bis dell'art. 6 del citato D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dall'art. 14, comma 12, L. 12 novembre 2011 n. 183 (c.d. "Legge di stabilità 2012"), nonché di una specifica indicazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Tale incarico scade alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013. Pertanto l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito all'assegnazione al Collegio Sindacale delle funzioni di Organismo di Vigilanza 231 in materia di responsabilità amministrativa degli enti (di seguito l' "Organismo 231"), che vigila sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione di cui si dota la banca per prevenire i reati rilevanti ai fini del medesimo D.Lgs. (di seguito il "Modello 231"), con i compiti stabiliti dal vigente Regolamento Interno Organi Aziendali e di Gruppo e precisamente :

- vigilare sul corretto funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 adottato dal Banco ed analizzare, previo coinvolgimento delle strutture aziendali competenti, le attività di adeguamento dello stesso;
- valutare i controlli e, più in generale, le attività svolte dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari al fine di acquisire informazioni utili collegate al rischio di commissione di reati societari all'interno del Gruppo;
- indirizzare e coordinare l'attività di informazione circa il contenuto del Decreto e del Modello 231 adottato, nei confronti dei destinatari;
- curare che sia programmato ed effettuato un piano di formazione del personale del Banco per assicurare la diffusa conoscenza dei dettami del Decreto e del Modello 231 adottato;
- verificare l'adeguatezza del Modello 231 in relazione al variare della struttura organizzativa/modello di business;
- accertare comportamenti e proporre le eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello 231 e, ove necessario, proporre la modifica del Modello stesso.
- costituire un punto di riferimento a cui i soggetti possano rivolgersi per segnalare - con le modalità stabilite nell'apposito paragrafo del presente Modello 231 - condotte illecite, assicurando la gestione riservata delle segnalazioni ricevute;
- segnalare immediatamente al Consiglio di Amministrazione i reati contemplati dal Decreto compiuti o tentati dai destinatari;
- riferire periodicamente, con le modalità e la frequenza previste dal proprio Regolamento, al Consiglio di Amministrazione del Banco in merito sull'attività svolta;
- indirizzare e coordinare le attività svolte dagli Organismi 231 delle singole Società controllate; in tale contesto esso si raccorda con i singoli Organismi, onde favorire uno svolgimento delle attività che sia omogeneo e coerente nell'ambito del Gruppo.
- attribuire incarichi di audit, richiedere consulenze professionali da parte di soggetti esterni qualificati e sostenere l'attività di formazione in materia di D.Lgs. 231/01, nei limiti del budget di spesa annuale assegnato dal Consiglio di Amministrazione.

### **Determinazione dei Compensi**

L'Assemblea è chiamata altresì a deliberare sulla retribuzione annuale spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro ufficio, incluso quanto spettante per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Gli Azionisti sono invitati a formulare proposte e a deliberare in merito. Le eventuali proposte che verranno comunicate dall'Azionista di maggioranza con congruo anticipo prima dell'Assemblea saranno messe a disposizione del pubblico, in coerenza con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.



**RELAZIONE AL PUNTO N. 5 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

---

**PROPOSTA DI ASSUNZIONE A CARICO DELLA SOCIETÀ DEL COMPENSO ASSEGNATO AL RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO, AI SENSI DELL'ART. 29, COMMA 3 DELLO STATUTO SOCIALE**

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a convocare in Assemblea Speciale gli azionisti di risparmio, in pari data ma precedentemente alla Assemblea Ordinaria, per deliberare in ordine al rinnovo della carica di Rappresentante Comune, alla determinazione del relativo compenso ed alla costituzione del fondo spese per l'espletamento della funzione, il tutto come illustrato nella Relazione all'Assemblea Speciale, alla quale si rimanda.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto Sociale, ritiene doveroso rinnovare la proposta all'Assemblea Ordinaria di assunzione a carico del Banco Desio del compenso spettante al Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio, nell'importo che sarà deliberato dall'Assemblea Speciale.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea Ordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni assunte dall'odierna Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio

delibera

ai sensi dell'art. 29, comma 3 dello Statuto Sociale, di assumere a carico della Società il compenso annuo spettante al Rappresentante Comune (comprensivo del rimborso forfettario delle spese sostenute per l'espletamento della funzione e corrispondente al fondo spese per la tutela dei comuni interessi della categoria), dando atto che, pertanto, non si darà luogo in alcun caso alla rivalsa sugli utili spettanti alle azioni di risparmio.”

Desio, 13 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente: Ing. Agostino Gavazzi

**Regolamento Consob n. 11971 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  
concernente la disciplina degli emittenti**

**TITOLO V-BIS  
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

**Capo I  
Nomina degli organi di amministrazione e controllo  
Sezione I**

**Disposizioni generali**

Art. 144-ter  
(Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

- a) "azioni quotate": le azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
- b) "capitale sociale": il capitale costituito dalle azioni quotate;
- c) "capitalizzazione di mercato": la media della capitalizzazione delle azioni quotate nell'ultimo trimestre dell'esercizio sociale;
- d) "flottante": la percentuale di capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto non rappresentata dalle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 120 del Testo unico e dalle partecipazioni conferite in patti parasociali previsti dall'articolo 122 del Testo unico;
- e) "soci di riferimento": i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- f) "gruppo": il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo;
- g) "rapporti di parentela": i rapporti fra un socio e quei familiari che si ritiene possano influenzare, o essere influenzati, dal socio stesso. Tali familiari possono includere: il coniuge non separato legalmente, i figli anche del coniuge, il convivente e i figli del convivente, le persone a carico del socio, del coniuge non separato legalmente e del convivente.

2. Nel presente Capo ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci è da considerarsi come relativo anche al consiglio di sorveglianza e ai suoi componenti, ove non sia diversamente specificato.

**Sezione II  
Quote di partecipazione per la presentazione di liste per l'elezione del consiglio di  
amministrazione**

Art. 144-quater  
(Quote di partecipazione)

1. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 147-ter del Testo unico:

- a) è pari allo 0,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro quindici miliardi;
- b) è pari all'1% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro un miliardo e inferiore o uguale a euro quindici miliardi;
- c) è pari al 2,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è inferiore o uguale a euro un miliardo.

2. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione è pari al 4,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è inferiore o uguale a euro trecentosettantacinque milioni ove, alla data di chiusura dell'esercizio, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) il flottante sia superiore al 25%;

b) non vi sia un socio o più soci aderenti ad un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico che dispongano della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione.

3. Ove non ricorrano le condizioni indicate al comma 2, salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione è pari al 2,5% del capitale sociale.

4. Comma abrogato con delibera n. 18523 del 10.4.2013.

5. Comma abrogato con delibera n. 18523 del 10.4.2013.

6. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, le società che richiedono l'ammissione a quotazione possono prevedere, per il primo rinnovo successivo alla medesima, che la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 147-ter del Testo unico, sia pari ad una percentuale non superiore al 2,5%.

### **Sezione III Elezione dell'organo di controllo**

#### Art. 144-quinquies

(Rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza)

1. Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo unico, fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza, almeno nei seguenti casi:

a) rapporti di parentela;

b) appartenenza al medesimo gruppo;

c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;

d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;

e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;

f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.

2. Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

#### Art.144-sexies

(Elezione dei sindaci di minoranza con voto di lista)

1. Fatti salvi i casi di sostituzione, l'elezione del sindaco di minoranza ai sensi dell'articolo 148, comma 2 del Testo unico è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo.

2. Ciascun socio può presentare una lista per la nomina di componenti del collegio sindacale. Lo statuto può richiedere che il socio o i soci che presentano una lista siano titolari al momento della presentazione della stessa di una quota di partecipazione non superiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del Testo unico.

3. Le liste recano i nominativi:

a) nel caso di elezione del collegio sindacale, di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente;

b) nel caso di elezione del consiglio di sorveglianza, di due o più candidati.

I nominativi dei candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

4. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:

a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi;

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

4-bis. Comma dapprima aggiunto con delibera n. 17592 del 14.12.2010 e poi abrogato con delibera n. 18523 del 10.4.2013.

4-ter. Le società consentono ai soci che intendano presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo modalità, dalle stesse stabilite e rese note nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.

4-quater. La titolarità della partecipazione complessivamente detenuta indicata nel comma 4, lettera a), è attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventun giorni prima della data dell'assemblea, mediante l'invio delle comunicazioni previste dall'articolo 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato.

5. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine indicato nel comma 4 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito nel comma 4, risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, fermo restando quanto previsto dall'articolo 147-ter, comma 1-bis, ultimo periodo, del Testo unico. In tal caso le soglie eventualmente previste dallo statuto, ai sensi del comma 2, sono ridotte alla metà.

6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

7. È eletto sindaco effettivo il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2 del Testo unico. È eletto sindaco supplente il candidato alla relativa carica indicato al primo posto nella stessa lista.

8. Possono altresì essere nominati, se lo statuto lo prevede, ulteriori sindaci supplenti o consiglieri di sorveglianza destinati a sostituire il componente di minoranza, individuati tra gli altri candidati della lista di cui al comma precedente o, in subordine, fra i candidati collocati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.

9. Gli statuti non possono prevedere una percentuale o un numero minimo di voti che le liste devono conseguire. Gli statuti stabiliscono criteri per l'individuazione del candidato da eleggere nel caso di parità tra le liste.

10. Nel caso in cui lo statuto preveda l'elezione di più di un sindaco di minoranza i posti si ripartiscono proporzionalmente secondo i criteri previsti dallo statuto stesso.

11. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il sindaco di minoranza, subentra il sindaco supplente di cui al comma 7. In mancanza di quest'ultimo, subentrano i sindaci supplenti o i consiglieri di sorveglianza nominati ai sensi del comma 8.

12. L'assemblea prevista dall'articolo 2401, comma 1 del codice civile e, nel caso in cui l'emittente adotti il modello dualistico, dall'articolo 2409-duodecies, comma 7 del codice civile, procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

#### **Sezione IV Pubblicità delle liste**

##### Art. 144-septies

(Pubblicità della quota di partecipazione)

1. La Consob pubblica, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo, tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni.

2. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

## Dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento

Con riferimento al deposito dell'allegata lista di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione/Collegio Sindacale di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. per gli esercizi 2014/2015/2016 e inottemperanza a quanto previsto dall'art. 144-sexies, comma 4, lettera b), Regolamento Emittenti,

il socio ....., con sede in .....  
(*domiciliato in*.....), titolare di n. .... azioni, pari al .....% del capitale ordinario,

*ovvero*

i soci:

- ....., con sede in.....  
(*domiciliato/i in*.....),

- .....,

- .....,

titolari complessivamente di n. .... azioni, pari al .....% del capitale ordinario,

dichiara/dichiarano:

- di ritenere sussistenti/insussistenti i seguenti rapporti di collegamento con il/i socio/i che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF (o della eventuale pubblicazione di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto), rilevabili in data odierna sul sito internet di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in Banco di Desio e della Brianza S.p.A.:
  - a) rapporti di parentela: si  no
  - b) appartenenza al medesimo gruppo: si  no
  - c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente:  
si  no
  - d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo: si  no
  - e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio:  
si  no
  - f) eventuale adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni di Banco di Desio e della Brianza S.p.A., di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata:  
si  no
- avuto riguardo alla Comunicazione Consob n. 9017893 del 26 febbraio 2009, di ritenere sussistenti/insussistenti ovvero sussistenti ma non significativi i seguenti rapporti di collegamento con il/i predetto/i socio/i di controllo o di maggioranza relativa:

1. eventuale adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni Banco di Desio e della Brianza S.p.A. o di società del gruppo Banco Desio:

si  no  sì, ma non significativo

2. l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze:

si  no  sì, ma non significativo

3. l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi:

si  no  sì, ma non significativo

4. l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società:

si  no  sì, ma non significativo

5. l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo:

si  no  sì, ma non significativo

6. l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi:

si  no  sì, ma non significativo

7. l'intrattenere o l'aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali:

si  no  sì, ma non significativo

8. la presenza, nella lista depositata, di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi:

si  no  sì, ma non significativo

Relativamente alle sopra elencate relazioni, ove una o più siano dichiarate sussistenti ma non significative, si indicano, distintamente per ciascuna, le seguenti motivazioni per le quali si ritiene che le stesse non determinino l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art.148, comma 2, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti:

-.....  
.....  
-.....  
.....

- .....  
.....

- .....  
.....

- .....  
.....

- .....  
.....

- .....  
.....

Luogo e data  
.....

Firma  
.....